

Rapporto al messaggio 3893

Della Commissione della legislazione sul messaggio 25 febbraio 1992 concernente la modificazione di alcuni articoli della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi

Premessa

Le problematiche legate al commercio delle armi e delle munizioni nel nostro Cantone sono sempre state seguite con particolare attenzione dai deputati del Gran Consiglio .
Infatti , già nel 1982 l'on . Erasmo Pelli aveva presentato una iniziativa parlamentare nella forma generica concernente il commercio e il porto d'armi personali da fuoco . Con tale atto si chiedeva , in primo luogo , di completare la legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni inserendo una norma che vietasse la vendita di armi personali da fuoco a persone che già non beneficiassero del porto d'armi (eccezione fatta per armi destinate all'attività sportiva o venatorie) . In secondo luogo si domandava il divieto della vendita di armi da fuoco personali che si prestano ad utilizzazioni criminose come , ad esempio , il fucile a pompa del tipo Remington .
Tale iniziativa è stata poi approvata all'unanimità dal Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato diede seguito al mandato ricevuto prolungando il suo messaggio .
Con tale atto , datato 6 novembre 1985 , il Consiglio di Stato osservava che non sarebbe stata prolungata una legge federale sulle armi . Ciò malgrado , vista la particolare situazione del Cantone Ticino , il Consiglio di Stato riteneva comunque necessario imporre una modifica della legislazione cantonale vigente ; le diverse modifiche risultavano essere importanti dal punto di vista legislativo .
Pur tuttavia , in data 15 novembre 1989 , il Consiglio di Stato ha considerato opportuno ritirare il suo messaggio . Le motivazioni a sostegno di tale ritiro erano triplici . La prima fondata sulla circostanza che la proposta di nuovo Concordato nemmeno era stata messa in consultazione tra i Cantoni per cui non vi era stata la possibilità di trovare un accordo in merito ; la seconda basata sul fatto che una norma del progetto (art . 25) era stata ripresa e proposta nell'ambito della modifica di alcuni articoli della legge sulle attività private e di investigazione e di sorveglianza e , in terza battuta , che la probabile necessità di meglio disciplinare l'acquisto e la detenzione di armi da collezione doveva essere messa in relazione con una allora recente sentenza del Tribunale federale . Di conseguenza , le modifiche contenute nel messaggio 6 novembre 1985 risultavano essere superate .
Attualmente è pendente davanti alle Camere federali l'iniziativa cantonale sulle armi e sulle munizioni presentata dall'on . Mario Gallino e fatta propria come risoluzione dal Gran Consiglio il 10 dicembre 1990 .
Grazie a questa iniziativa vi è la speranza che possa essere finalmente preparato un progetto di legge a livello federale .

Messaggio del Consiglio di Stato del 25 febbraio 1992

Con il citato messaggio il Consiglio di Stato apporta , da un lato , alcune modifiche di ordine formale all'attuale legislazione cantonale . In particolare , vista l'entrata in vigore il 1° ottobre 1981 della legge di applicazione della legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi , viene proposto di tralasciare di menzionare gli esplosivi per evitare malintesi tra i diversi testi di legge . Stessa cosa è stata richiesta per quanto concerne il concetto di gas ed affini già chiaramente regolamentato nel concordato sul commercio di armi e munizioni del 27 marzo 1969 .
Altra modifica formale è di voler specificare in modo preciso il Concordato al quale si fa cenno all'art. 1 cpv. 1 lett. b) della legge cantonale.

D'altro lato , il Consiglio di Stato propone pure una modifica di rilevanza sostanziale per coloro che richiedono o già hanno ottenuto una licenza per porto d'armi .
In pratica , si introduce il concetto di conoscenza nella manipolazione dell'arma che prima risultava essere sconosciuto . Così facendo si vuole verificare se coloro che richiedono una licenza per il porto d'arma sono pure in grado di manipolare correttamente la stessa volendo in questo modo evitare pericoli per l'incolumità personale di terze persone come pure del richiedente la licenza .
La volontà di ovviare a situazioni di pericolo deve certamente essere approvata anche se tale modifica è da considerarsi di scarsa incidenza sui problemi ben più gravi ai quali l'attuale legislazione non permette ancora di porre rimedio .
Infatti , coloro che richiedono la licenza per il porto d'armi sono , in maggioranza , persone che svolgono un'attività per la quale è richiesta tale licenza e che , pertanto , dovrebbero essere in grado di utilizzare l'arma già solo per una questione di sicurezza personale .
Ciò detto non si deve misconoscere che anche modifiche all'apparenza poco importanti possono aiutare a meglio

regolamentare questa delicata materia .

L'attuazione di tale nuova norma è demandata al Consiglio di Stato che provvederà a stabilire le relative modalità di esecuzione .

Per le ragioni sopra esposte la Commissione della legislazione propone al Gran Consiglio di accettare il messaggio del Consiglio di Stato 25 febbraio 1992 concernente la modifica di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967.

Per la Commissione della legislazione:

Marisa Alfier , relatrice

Agustoni C . - Bernasconi - Bizzozero -

Brunoni - Fiori - Lepori Bonetti - Merlini -

Righinetti - Simoneschi - Cortesi -

Staffieri - Verda.